



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 2358/2025 del 11/03/2025
Protocollo: 46773/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.11/2013/826
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: MITAMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN SAN GIULIANO MILANESE (MI) RISPETTIVAMENTE IN VIA BENACO N. 9 E VIA BENACO N. 11. RINNOVO CON VARIANTE DEL PROVVEDIMENTO RG. 832/2015 DEL 5/02/2015 E SMI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 (N. CGR MI195030) CIP: SAUR336491

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_80525_2025.pdf.p7m*

ccf053309f18ab81ff0f70d7d07d08570e555ea5e2a5777e7d3ac6cb72e5b231

Allegato 1 *AT_Rifiuti.pdf.p7m*

558f1b68646586539f7652c4507f231246a8139ee41da4329c7aa9ed13ce002c

Allegato 2 *AT_ATO_Srl.pdf.p7m*

59f24246edc3fa0c2e40d731bf2e6608c0a8fb74bb1d6e15f5e60ea5c0554018

Allegato 3 *Tavola.pdf.p7m*

a7a9a655f699773ea5851f568c4ff52f2e4f63db0d312a9f06eceab791274558

Allegato 4 *Prescrizioni_generali.pdf.p7m*

8c49ca49f1484fd60eecf8f0ab01a74d6e668edece9fbe2272473fa50f27cf33

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2013/826

Oggetto: MITAmbiente S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) rispettivamente in Via Benaco n. 9 e Via Benaco n. 11. Rinnovo con variante del provvedimento RG. 832/2015 del 5/02/2015 e smi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (n. CGR MI195030) CIP: SAUR336491

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

- in data 29/05/2024 (prot. n. 91373), l'Impresa MITAmbiente S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) rispettivamente in Via Benaco n. 9 e Via Benaco n. 11 - ha presentato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, istanza (SAUR336491) di rinnovo con variante all'impianto autorizzato con provvedimento RG. 832/2015 del 5/02/2015 e smi;
- in data 18/06/2024 (prot. n. 104259) è stato avviato e contestualmente sospeso il procedimento;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare:
- del provvedimento dirigenziale R.G. n. 10754/2013 del 4/11/2013 ad oggetto "*MITNucleare S.r.l. con sede legale in Carugate (MI) - Via dell'Artigianato n. 12 ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) - Via Benaco n. 11. Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il progetto di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) trattamento e recupero (R12, R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in comune di San Giuliano Milanese (MI) - Via Benaco n. 11. Esito verifica ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 832/2015 del 5/02/2015 ad oggetto "*MITNucleare S.r.l., con sede legale in Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 12. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune San Giuliano Milanese (MI), Via Benaco n. 11, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), selezione/cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi*";
- dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3977/2015 del 5/5/2015 ad oggetto "*Modifica dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 832 del 5/02/2015 avente oggetto "MITNucleare S.r.l., con sede legale in Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 12. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune San Giuliano Milanese (MI), Via Benaco n. 11, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), selezione/cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi". Art. 2*";
- dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 611/2018 del 30/01/2018 ad oggetto "*MITAMBIENTE S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) - Via Benaco rispettivamente ai civici n. 9 e n. 11. Autorizzazione unica di variante non sostanziale all'impianto già autorizzato con provvedimento R.G. n. 832/2015 del 5/02/2015 modificato da R.G. n. 3977/2015 del 05/05/2015, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06*";

- dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2658/2018 del 12/04/2018 ad oggetto *"MITAMBIENTE S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) - Via Benaco rispettivamente ai civici n. 9 e n. 11. Autorizzazione unica di variante non sostanziale all'impianto già autorizzato con provvedimento R.G. n. 832/2015 del 5/02/2015 modificato da R.G. n. 3977/2015 del 05/05/2015 e da R.G. n. 611/2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06"*;
- della comunicazione di presa d'atto modifica del soggetto legale rappresentante, della sede legale, della denominazione, da Mitnucleare S.r.l. a MITAmbiente S.r.l., del 13/07/2016 (prot. n. 157528);
- l'Impresa ha manifestato la necessità di rinnovare con varianti l'esercizio delle attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzate con provvedimento R.G. n. 10754/2013 del 4/11/2013 e smi; pertanto ha presentato l'istanza di cui trattasi;
- sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 19/07/2024 (prot. n. 124343), 30/08/2024 (prot. n. 143349), 7/02/2025 (prot. n. 24780) e 19/02/2025 (prot. n. 32825);
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - CMMI - Servizio acque reflue del 10/07/2024 (prot. n. 118269), di archiviazione della matrice non essendo presenti scarichi sul suolo/strati superficiali del sottosuolo e/o corpo idrico superficiale;
 - Comune di San Giuliano Milanese in data 18/07/2024 (prot. n. 123167);
 - ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 19/07/2024 (prot. n. 123957);
- ed allegati tecnici endoprocedimentali:
 - "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" trasmesso da ATO Città metropolitana di Milano in data 20/11/2024 (prot. n. 198772);
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, in data 27/05/2024, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a 3.562,00 euro (ricevuta del versamento pervenuta il 29/05/2024 - prot. n. 91373);

DATO ATTO CHE l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa MITAmbiente S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in €53.283,87.= calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €41.858,94.= (2.370 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a €15.154,43.= (429 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad €3.532,56.= (8 mc x € 176,62);
- recupero (R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 t/anno, pari a €28.260,52.=;
- importo totale da corrispondere pari a €88.806,45 rideterminato, per certificazione ISO 14001, in €53.283,87=;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle "Risultanze dell'istruttoria" acquisite nel corso del procedimento sopra richiamati che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, all'Impresa MITAmbiente S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) Via Benaco rispettivamente al n. 9 e n. 11, il rinnovo con contestuale variante dell'autorizzazione RG. 832/2015 del 5/02/2015 e smi, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle:

- *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 10/03/2025 (prot. n. 45633) unitamente all'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1), contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;
- *"parere di competenza scarichi in pubblica fognatura"* trasmesso da ATO Città metropolitana di Milano in data 20/11/2024 (prot. n. 198772);

ed alla configurazione di cui all'elaborato *"TAV. 0 - Planimetria generale rifiuti - datata 02/2025"*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. durata decennale dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 con scadenza in data **4/02/2035**;
2. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto l'acquisizione/aggiornamento è a cura del soggetto autorizzato;
5. l'Impresa dovrà trasmettere, **entro 30 gg** dalla notifica del presente provvedimento:
 - 5.1 nuova garanzia finanziaria, determinata in **€53.283,87.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione (dieci anni) più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;
 - 5.2 "*Piano operativo di gestione e controllo End of Waste*" aggiornato ai contenuti del presente provvedimento;
6. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14.001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; (l'importo indicato in questo atto per la fidejussione corrisponde al 60% del totale);
7. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
8. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
10. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

PRECISA CHE

resta a cura del soggetto autorizzato il mantenimento in essere ed il relativo rispetto del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco, non rientrando nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

- 1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:
 - è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
 - rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
 - rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- 2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa MITAmbiente S.r.l. (mitambientelegalmail@pec.it);
- Comune di San Giuliano Milanese (comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01230459476604

€1,00: 01230459476296, 01231019347229, 01231019347218, 01231019347207.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo fasc. 9.11\2013\826

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: MITAmbiente S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Giuliano Milanese (MI) rispettivamente in Via Benaco n. 9 e Via Benaco n. 11. Rinnovo con variante del provvedimento RG. 832/2015 del 5/02/2015 e smi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI195030
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR336491
CIn (Codice Insediamento)	1U9F78PJ4
RAGIONE SOCIALE	MITAmbiente S.r.l.
C.F./P.IVA	063170969
SEDE LEGALE	San Giuliano Milanese (MI) - Via Benaco n. 9
SEDE OPERATIVA	San Giuliano Milanese (MI) - Via Benaco n.11
CODICE ATECO	49.41

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 6
Mappale	n. 405
WGS84 utm	519274
WGS84 utm	5027650
Via/Piazza/Località	Via Benaco n. 11
Comune	San Giuliano Milanese
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☐ Nuovo impianto ☒ Rinnovo/riesame

	☐ Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione
Scadenza autorizzazione :	4/02/2035
Attività/processi	☐ Autodemolizione X Recupero (R12, R4) ☐ Miscelazioni ☐ Smaltimento X End of Waste "caso per caso" (R4) X R13 X D15 ☐ Preparazione per il riutilizzo
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 250 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 29/05/2024 (prot. n. 91373);
- 3.2 Avvio del procedimento e contestuale sospensione in data 18/06/2024 (prot. n. 104259) fino al 19/02/205 (prot. n. 32825);
- 3.3 Sono state acquisite integrazioni in data: 19/07/2024 (prot. n. 124343), 30/08/2024 (prot. n. 143349), 7/02/2025 (prot. n. 24780) e 19/02/205 (prot. n. 32825);
- 3.4 Sono stati acquisiti i seguenti pareri: CMMI - Servizio acque reflue archiviazione del 10/07/2024 (prot. n. 118269), Comune di San Giuliano Milanese in data 18/07/2024 (prot. n. 123167), ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 19/07/2024 (prot. n. 123957) e ATO Città metropolitana di Milano in data 20/11/2024 (prot. n. 198772).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 1.320 mq lordi al coperto, il piazzale allo scoperto è utilizzato unicamente per l'accesso al sito. L'impianto risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "TAV. 0 - Planimetria generale rifiuti - datata 02/2025".

5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche:

- 5.1.1 aggiunta per il codice EER 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso, già autorizzato in R13 e D15, della duplice specifica "RAEE" e "NON RAEE", nella misura in cui per "NON RAEE" si intendono i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto 151/05 dei RAEE;
- 5.1.2 inserimento operazione R12 sul codice EER: 160215* e 160116;
- 5.1.3 stralcio dell'operazione di recupero R4 associata ai seguenti codici EER: 160116, 160213*, 170401, 170411 e 200135*;
- 5.1.4 stralcio dell'operazione D15 sui codici 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107 e 150109;
- 5.1.5 redistribuzione delle volumetrie e quantitativi di trattamento (R12-R4) senza modifica del totale recuperato annuo;
- 5.1.6 modifica del layout planimetrico.

Presso l'impianto sono presenti le seguenti attrezzature/macchinari:

- pesa;

- muletti;
- transpallet;
- carro ponte;
- attrezzature varie (meccaniche, elettriche, elettropneumatiche e/o oleodinamiche).

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

Presso l'impianto è effettuata la gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi da stoccare provvisoriamente (R13-D15) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R4, R12) o impianti terzi. Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi al Regolamento Comunitario 333/2011 e l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle linee guida "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23/02/2022 (Linee Guida SNPA 41/22) descritte nel capitolo 6 del presente Allegato tecnico.

I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da R.A.E.E..

Presso l'area sono svolte anche attività di logistica.

Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.2.1 messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi in ingresso: **1.590 mc**;

5.2.2 messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi in ingresso: **381 mc**;

5.2.3 deposito preliminare (D15) rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso: **6 mc**;

5.2.4 deposito preliminare (D15) rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi in ingresso: **2 mc**;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.5 messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi/rottami sezionati in attesa di dichiarazione di conformità al Reg. (UE) n. 333/2011: **24,0 mc**;

5.2.6 messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi in uscita: **756 mc**;

5.2.7 messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi in uscita (componenti ambientalmente critiche rimosse da R.A.E.E.): **24,0 mc**;

5.2.8 deposito preliminare (D15) rifiuti pericolosi in uscita (componenti ambientalmente critiche rimosse da R.A.E.E.): **24,0 mc**;

5.3 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R4, R12: 20.000 t/a pari a 80 t/g;

5.4 il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste caso per caso che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a **24 mc**, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a **1 anno**, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

5.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

5.5.1 *materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI* - lotto di max **10 mc** con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a **1 anno**;

- 5.5.2** *materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO - lotto di max 10 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;*
- 5.5.3** *componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario - lotto di max 10 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;*
- 5.5.4** *metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate - lotto di max 10 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;*
- 5.5.5** *componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate - lotto di max 10 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;*
- 5.6** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

EER	DESCRIZIONE	NOTE	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	D15
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X			X
080318	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*		X			X
150101	imballaggi in carta e cartone		X			
150102	imballaggi in plastica		X			
150103	imballaggi in legno		X			
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X		
150106	imballaggi in materiali misti		X	X		
150107	imballaggi in vetro		X			
150109	imballaggi in materia tessile		X			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X			X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X			X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150203		X			X
160116	Serbatoi per gas liquefatto		X	X		
160120	vetro		X			X
160209*	trasformatori e condensatori contenenti pcb		X			X
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209		X			X
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		X			X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	RAEE non RAEE	X	X		X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	RAEE e non RAEE	X	X		X
160601*	batterie al piombo		X			X
160602*	batterie al nichel-cadmio		X			X
160603*	batterie contenenti mercurio		X			X
160604	batterie alcaline (tranne 160603*)		X			X
160605	altre batterie ed accumulatori		X			X
170202	vetro		X			X
170401	rame, bronzo, ottone		X			
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X		
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X			X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		X			X

EER	DESCRIZIONE	NOTE	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	D15
180108*	medicinali citotossici e citostatici					X
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108					X
200101	carta e cartone		X			X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	RAEE	X			
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X			
200131*	medicinali citotossici e citostatici					X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200132					X
200133*	batterie ed accumulatori diverse da quelle di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X			X
200134	batterie ed accumulatori diverse da quelle di cui alla voce 200133		X			X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	RAEE	X	X		X
200139	plastica		X	X		X
EoW ai sensi del Regolamento UE 333/2011						
020110	rifiuti metallici		X	X	X	
100299	rifiuti non specificati altrimenti - <i>limitatamente ai rifiuti di ferro acciaio e ghisa - cascami di lavorazione</i>		X		X	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X		X	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		X		X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 - <i>limitatamente a corpi d'utensile metallici</i>		X	X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti - <i>limitatamente ai rifiuti di ferro acciaio e ghisa</i>		X	X	X	
150104	imballaggi metallici		X	X	X	
160117	metalli ferrosi		X		X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	RAEE e non RAEE	X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	RAEE e non RAEE	X	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti - <i>limitatamente a componenti metallici e spezzoni di cavo in alluminio</i>		X	X	X	X
170402	alluminio		X	X	X	
170405	ferro e acciaio		X	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X	
191202	Metalli ferrosi		X	X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	RAEE	X	X	X	X
EoW "caso per caso" ai sensi del DM 5/02/98						
100299	rifiuti non specificati altrimenti - <i>limitatamente ai cascami di lavorazione</i>		X		X	
100899	rifiuti non specificati altrimenti - <i>limitatamente ai cascami di lavorazione</i>		X	X	X	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X	X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X	X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti - <i>limitatamente ai cascami di lavorazione</i>		X	X	X	
150104	imballaggi metallici		X	X	X	
160118	metalli non ferrosi		X	X	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	RAEE e non RAEE	X	X	X	X

EER	DESCRIZIONE	NOTE	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	D15
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	RAEE e non RAEE	X	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti - <i>parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni</i>		X	X	X	X
170403	piombo		X	X	X	
170404	zinco		X	X	X	
170406	stagno		X	X	X	
170407	metalli misti		X	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X	
191203	metalli non ferrosi	R13 preliminarare all'operazione Rx presso l'impianto	X	X	X	
200140	metallo		X	X	X	

6. END OF WASTE “CASO PER CASO”

Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”.

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER, DM e tipologia di riferimento
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	DM 5/02/98 Tipologia 3.1 - EER 150104, 100299, 200140 Tipologia 3.2 - EER: 100899, 120103, 120104, 120199, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140; Tipologia 5.2 - EER: 160118, 160122; Tipologia 5.16 - EER: 160214, 160216;

R4 End of Waste “caso per caso”: Tipologia 3.1

Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [200140] e limitatamente ai cascami di lavorazione [100299]

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,

- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

R4 End of Waste “caso per caso”: Tipologia 3.2

Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [150104] [200140][191203] [120103] [120104] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

R4 End of Waste “caso per caso”: Tipologia 5.2

Tipologia: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni [160118] [160122].

Provenienza: impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora i mezzi rotabili contengano amianto all'origine.

Caratteristiche del rifiuto: parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.

Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche recuperabili per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario; metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

R4 End of Waste “caso per caso”: Tipologia 5.16

Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214] [160216].

Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.

Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.

Attività di recupero: disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4];

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

7. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

Presso l'impianto si ottengono End of Waste ai sensi del Regolamento Comunitario 333/2011.

R13 - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non

D15 - Deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non

R4 di rifiuti non operazione per l'ottenimento di EoW conformi ai Regolamenti 333/2011 di rifiuti pericolosi e non

Le operazioni di recupero R4 sui rifiuti costituiti da metalli consistono in operazioni di cernita e separazione manuale, anche con l'ausilio di varie attrezzature al fine di ottenere rottami metallici, conformi ai Reg. (UE) n. 333/2011.

R12: selezione/cernita/ messa in sicurezza/ disassemblaggio di rifiuti pericolosi e non

Il trattamento (R12) è inteso come cernita manuale, anche con l'ausilio di varie attrezzature, finalizzato a separare le varie tipologie di rifiuti per ottimizzare il recupero finale presso altri impianti.

RAEE

Le attività consistono nel disassemblaggio completo, effettuato manualmente con utensili anche elettrici, nella messa in sicurezza delle componenti ambientalmente critiche e nella suddivisione di quelle riutilizzabili da quelle da destinarsi, come rifiuti recuperabili, ad attività di recupero in sito (R4 metalli ferrosi e non ferrosi) o a centri esterni per il completamento delle operazioni di recupero.

8. MISCELAZIONI

Presso l'impianto non si effettuano miscele.

9. RIFIUTI PRODOTTI

9.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191201	carta e cartone	X	

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia e rocce - inerti)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X	
150102	imballaggi in plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150107	imballaggi in vetro	X	
150109	imballaggi in materiale tessile	X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata a:

- 10.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 10.1.2** aggiornamento della procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 10.1.3** aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 10.1.4** aggiornamento del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;

10.2 il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica e/o documentale.
- c) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali.

le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 10.3 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13, D15), recupero (R4 e R12) deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 10.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano, entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- 10.5 le operazioni di miscelazione devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente;
- 10.6 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 10.7 l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.
- 10.8 per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo 152/06, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 10.9 la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione, dei rifiuti e delle EoW/EoW caso per caso prodotte deve essere effettuata da personale adeguatamente informata, formata ed addestrata ai sensi della normativa vigente di riferimento;
- 10.10 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non, nonché il deposito delle EoW/ EoW caso per caso, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "TAV. 0 - *Planimetria generale rifiuti - datata 02/2025*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee e mantenendo la separazione dei lotti delle EoW;
- 10.11 deve essere mantenuta la separazione fra le aree autorizzate alla gestione rifiuti e l'attività di logistica mediante la posa della recinzione modulare;
- 10.12 devono essere mantenute le opere di mitigazione e compensazione ed il piano di monitoraggio prescritti dal provvedimento dirigenziale RG. 10754/2013 del 54/11/2013, che prevedono:

- 10.12.1** la piantumazione di circa 15-20 essenze arboree come misure di compensazione sul territorio;
- 10.12.2** il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà avvenire utilizzando la piena capacità dei singoli automezzi, al fine di ridurre il numero di transiti in ingresso ed in uscita;
- 10.12.3** il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire preferibilmente mediante l'utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale;
- 10.12.4** un piano di monitoraggio che preveda il rilevamento giornaliero del numero di mezzi in ingresso ed in uscita dall'insediamento;
- 10.12.5** un piano di monitoraggio dell'aria con frequenza dei campionamenti almeno annuale;
- 10.13** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 10.14** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 10.15** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:
 - a)** devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;
 - b)** soggetti a dispersione eolica, devono essere dotati di adeguato sistema di copertura o provvisti di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;
- 10.16** presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonché sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;
- 10.17** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione
- 10.18** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 10.19** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
 - 10.19.1** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 10.19.2** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 10.19.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011;

10.19.4 certificazione ISO 14.001;

10.19.5 dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;

10.20 EoW caso per caso:

10.20.1 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

10.20.2 le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

10.20.3 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

10.20.4 a cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

CONTROLLO RADIOMETRICO

Si ricorda che l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX).

10.21 l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);

10.22 fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i., in particolare dall'art. 45 c.2, si prescrive che l'Azienda inoltri almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;

10.23 nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Si prescrive che tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;

10.24 la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

10.25 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

10.26 le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

10.27 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009.

10.28 EoW Regolamento (UE) n. 333/2011:

10.28.1 la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio solo in possesso della certificazione ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011;

10.28.2 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

10.28.3 ogni partita di rottami metallici assoggettata al Regolamento (UE) n. 333/2011 che ha cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III;

10.29 EoW caso per caso: ogni partita di rottami metallici non assoggettati al Regolamento Comunitario (UE) n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (ex m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

RAEE

10.30 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e, in particolare possono essere eseguite operazioni di selezione/cernita/separazione (R12/R4);

10.31 la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:

a) non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

b) la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

10.32 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

PILE E ACCUMULATORI

10.33 la gestione dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 188/08, in particolare:

- a) la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- b) l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- c) il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- d) nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

10.34 per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal D.Lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo;

RIFIUTI SANITARI

10.35 i rifiuti sanitari EER 180108 dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" ed in particolare:

- 10.35.1** deve essere definita una procedura di controllo dei tempi di residenza in deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; deve essere integrata la dotazione di dispositivi individuali di protezione (DPI) per i lavoratori coinvolti nello stoccaggio e/o gestione dei rifiuti sanitari e devono essere introdotte misure organizzative idonee a rendere effettivamente utilizzabili detti DPI;
- 10.35.2** in caso di rottura degli imballi dovranno essere messe in atto le procedure di gestione relative alla rottura contenitori con o senza sversamenti e di piano di pulizia e disinfezione comprensivo di monitoraggio degli agenti infestanti;
- 10.35.3** deve essere previsto un registro di impianto sul quale annotare le operazioni periodiche di disinfezione delle aree di stoccaggio e gli interventi eseguiti in caso di rottura degli imballi;
- 10.35.4** in caso di aggiornamento delle procedure sopraindicate, le stesse dovranno essere immediatamente adottate e tenute presso l'impianto a disposizione del personale in servizio presso lo stesso ed agli Enti ed Organi tecnici di controllo;

10.36 i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e sanitari non pericolosi di cui al precedente punto, in uscita dal centro, devono essere destinati direttamente ad impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero definitivo senza ulteriori passaggi in altri siti di stoccaggio provvisorio o trattamento;

10.37 le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

- 10.38** per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- 10.39** il deposito preliminare dei medesimi **non deve superare i cinque giorni (5gg)**. Tale durata massima non è derogabile, fatto salvo il caso in cui l'impresa si doti di sistemi di refrigerazione. In tal caso la durata dello stoccaggio potrà essere estesa solo a seguito dell'approvazione da parte dell'autorità competente;

VARIE

- 10.40** l'impianto potrà accettare rifiuti urbani ma, nel caso di rifiuti urbani di origine domestica conferiti da soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, dovrà comunicare al Comune di residenza di ogni singolo utente da cui ha ritirato rifiuti, le quantità complessive conferite da cittadini di tale comune in un anno, suddivise per tipologia di rifiuto in base ai codici EER, al fine di consentire alla municipalità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 189 comma 3 del d.lgs. 152/06, in merito alla comunicazione annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dei dati relativi alla raccolta differenziata;
- 10.41** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 10.42** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 10.43** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 10.44** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopracitate operazioni;
- 10.45** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 10.46** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

La Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2024\13

Pagina 1

Spettabile:

**Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche**
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Impresa Mitambiente S.r.l. - Istanza di Rinnovo con Variante non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di San Giuliano Milanese (Mi), in Via Benaco n. 11. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Mitambiente S.r.l. in data 29.05.2024 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 18.06.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 6826) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo con Variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche, per l'impianto ubicato nel Comune di San Giuliano Milanese (Mi), in Via Benaco n. 11.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri di procedibilità inerenti il Rinnovo con Modifica non sostanziale del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche, con versamenti effettuati in data 27.05.2024, secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 24.09.2024 (Cod. Procedimento: case n. 04795718 parere n. 024232), pervenuto all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 10561).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 16.07.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 7333), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 05.02.2015 (R.G. n. 832/2015), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2024\13

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	MITAMBIENTE S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	SAN GIULIANO MILANESE (MI) - VIA BENACO N. 9
Indirizzo Impianto	SAN GIULIANO MILANESE (MI) - VIA BENACO N. 11
Attività	<i>Trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig.ra Elisabetta Maria Padolecchia in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratrice delegata, Consigliera e Rappresentante dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. Presso l'impianto sono svolte le seguenti operazioni:

- R13: messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento e di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a recupero presso terzi;
- D15: deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi;
- R4: trattamento di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato alla produzione di Eow conformi alle norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) ed ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
- R12: trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero (selezione/cernita/disassemblaggio), dando luogo ancora a rifiuti.

Le modifiche non sostanziali proposte consistono in:

- "Aggiunta per il codice EER 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso, già autorizzato in R13 e D15, della duplice specifica "RAEE" e "NON RAEE"

così come avviene per gli altri codici EER di cui alla tabella 5.4. dell'autorizzazione in vigore, nella misura in cui per "NON RAEE" si intendono i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto 151/05 dei RAEE;

- *Estensione dell'area 3 di stoccaggio R13 rifiuti non pericolosi, che passa da mq 435 a mq 530 con conseguente diminuzione dell'area 4 che passa da mq 347 a mq 250, redistribuendo in entrambi i casi i volumi e le quantità, mantenendo il totale dei rifiuti in stoccaggio invariato;*
- *Oltre all'attuale prescrizione "per l'accettazione dei rifiuti urbani (20.xx.yy), soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico", l'impresa richiede di poter ritirare anche i rifiuti considerati urbani ai sensi dell'allegato L quater ed L quinquies di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), limitatamente agli EER già autorizzati, ferma restando la stipula di specifici contratti con i relativi soggetti privati;*
- *Stralcio dell'operazione di recupero R4 associata ai seguenti codici EER:*
 - *160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12*
 - *200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)*

L'impresa non produrrà dunque End of Waste caso per caso."

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie coperta totale pari 3.102 mq, di cui 112 mq per alloggi/uffici e 2.990 mq per attività produttive, nonché da una superficie totale scoperta pari a 1.304 mq completamente impermeabilizzata.

1.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con nota del 06.04.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 5528) accoglieva la richiesta avanzata dall'Impresa di mantenere l'attuale assetto fognario, anziché eliminare le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo, in virtù delle motivazioni addotte dalla Stessa con missiva del 23.07.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 10260), nella quale veniva specificato che:

- *"il piazzale non viene utilizzato per alcun tipo di attività lavorativa ed è adibito esclusivamente alla manovra e transito dei mezzi in ingresso/uscita nello stabilimento;*
- *la dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo è limitata dalla bassa soggiacenza della falda;*
- *la realizzazione di una vasca di laminazione è tecnicamente difficoltosa ed onerosa a causa:*
 - *della bassa soggiacenza della falda;*
 - *della presenza di sottoservizi nell'unica area disponibile per la realizzazione di tale vasca;*
 - *dell'interferenza con le attività di altre società che utilizzano il piazzale (di proprietà di terzi) come unico accesso carrabile;*
- *il recapito delle acque verso il ricettore superficiale più vicino (un canale irriguo privato) è anch'esso di difficile attuazione, dovendo attraversare un altro stabilimento vicino, il piazzale ad esso annesso ed una strada pubblica".*

Nella succitata nota del 06.04.2017 veniva disposto altresì che “[...] *Tuttavia a seguito di quanto emerso dalla relazione presentata dall’Impresa medesima, circa l’utilizzo del piazzale come ingresso anche da parte di altre imprese, preme sottolineare che la titolarità dello scarico risulta comunque in capo alla stessa con l’assunzione delle relative responsabilità pur essendo il piazzale non di utilizzo esclusivo. L’Impresa dovrà comunque prevedere, qualora non fosse già presente, l’installazione di un pozzetto di campionamento a monte del recapito in pubblica fognatura, che dovrà avere le caratteristiche previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*”

Con successiva nota del 20.06.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 8946) l’Impresa trasmetteva documentazione relativa agli schemi dei pozzetti di campionamento che verranno utilizzati come modello per la realizzazione del pozzetto generale e per l’adeguamento dei pozzetti esistenti, comprensiva di tavola grafica di progetto, rispetto alla quale l’Ufficio d’Ambito si era espresso favorevolmente con comunicazione del 30.10.2018 (Prot. Uff. Abito n. 14919), prescrivendo la realizzazione degli interventi in progetto entro 3 mesi dal ricevimento della succitata nota.

L’Impresa in data 12.12.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 16768) inoltrava comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento della rete fognaria interna, allegando elaborato grafico as built “Tavola “*Rete fognaria interna allo stabilimento di via Benaco 11 in San Giuliano Milanese (MI)*” del 19.06.2018”, con la precisa ubicazione dei n. 3 pozzetti di campionamento realizzati.

Con riferimento alla comunicazione dell’Ufficio d’Ambito del 06.04.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 5528), l’Impresa chiede l’accoglimento della medesima richiesta anche con il presente rinnovo, ovvero il mantenimento dell’attuale assetto fognario invariato, a fronte delle condizioni rimaste immutate, come sopra esposto.

1.3. Dall’elaborato grafico “Tav. n. 1 avente Titolo “*Planimetria generale rete delle acque*” dell’Agosto 2024” si evince la presenza di n. 1 punto di scarico in pubblica fognatura indicato con il codice “*STISI*”, ubicato in Via Bolsena, costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in una fossa biologica;
- acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale di manovra e transito mezzi in ingresso e uscita; tali acque vengono raccolte tramite n. 2 caditoie e, previo passaggio in n. 2 pozzetti di campionamento e senza alcun trattamento depurativo, si uniscono alla rete di raccolta delle acque meteoriche decadenti dalle coperture di pertinenza aziendale con recapito finale in pubblica fognatura; è presente altresì un pozzetto di campionamento posizionato prima dell’allaccio alla pubblica fognatura.

Si segnala che nella succitata planimetria “Tav. n. 1 avente Titolo “*Planimetria generale rete delle acque*” dell’Agosto 2024” i n. 2 pozzetti di campionamento posti sulle n. 2 linee di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale, immediatamente a valle delle n. 2 caditoie, non sono chiaramente indicati come “*PIC – Pozzetto di ispezione e campionamento*”.

- 1.4. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 200 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. n. 1 avente Titolo "Planimetria generale rete delle acque" dell'Agosto 2024".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 24.09.2024 (Cod. Procedimento: case n. 04795718 parere n. 024232), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nella medesima data (Prot. Uff. Ambito n. 10561), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Considerato che l'Impresa, relativamente alle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale, aveva dichiarato con precedente istanza che *"Su tale piazzale non avviene alcun tipo di ciclo produttivo/attività lavorativa ma solamente il transito dei mezzi in ingresso allo stabilimento. Tutte le attività vengono svolte all'interno del capannone, a protezione di qualsiasi azione di dilavamento delle superfici interne del capannone saranno presenti dei dedicati pozzetti impermeabilizzati a tenuta e non comunicanti tra loro in grado di raccogliere qualsiasi sversamento accidentale ed impedire qualsiasi fuoriuscita di liquidi sull'area di pertinenza esterna e costituente superficie scolante ai fini del Regolamento Regionale n. 4/2006"* e che *"Si chiede l'applicazione dell'Art. 13 del Regolamento Regionale n°4/2006 e pertanto di non essere assoggettati alle disposizioni del Regolamento stesso che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. In proposito si dichiara che dallo svolgimento delle attività della società non possono derivare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio. Si ribadisce che sull'area esterna di pertinenza, che costituisce ai fini della classificazione del presente Regolamento Regionale "superficie scolante", non viene effettuato nessun deposito di materiale e non vengono esercitate attività connesse alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti."*
- 2.3. L'Impresa Mitambiente S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Benaco n. 11 nel Comune di San Giuliano Milanese (Mi).
- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico denominato con il codice "STISI", come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicato in Via Bolsena.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di cui al punto n. 3.1 deve essere conforme - in ogni istante - ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del servizio idrico integrato*".
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.**
A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "*Regolamento Locale d'Igiene*" e dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
Il Gestore dell'Impianto, entro 60 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione Unica, dovrà trasmettere una planimetria aggiornata con l'indicazione corretta dei n. 3 pozzetti di campionamento realizzati come da elaborato grafico as built trasmesso in data 12.12.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 16768) "Tavola "Rete fognaria interna allo stabilimento di via Benaco 11 in San Giuliano Milanese (MI)" del 19.06.2018".
- 3.5. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque. L'Impresa deve altresì mantenere libero l'accesso ai pozzetti di campionamento e/o ispezione al fine di garantirne l'accessibilità e la campionabilità delle acque reflue.
- 3.6. Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.7. **I materiali derivanti dalle operazioni di cui sopra dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.**
- 3.8. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore CAP Evolution S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.9. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ed a CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.10. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.11. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.12. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.14. Nel caso di modifiche degli assetti societari che comportino il trasferimento della sede, modifiche della ragione o denominazione sociale, del rappresentante di impresa individuato come titolare dello scarico, nonché ogni altra modifica societaria che abbia effetti sull'autorizzazione, impegna l'Impresa a darne tempestiva comunicazione all'ufficio d'ambito nonché ad avanzare – per i casi ex lege previsti - idonea istanza di voltura della presente autorizzazione alla Città Metropolitana di Milano in qualità di autorità competente al rilascio del titolo.

- 3.15. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.16. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tav. n. 1 avente Titolo “*Planimetria generale rete delle acque*” dell'Agosto 2024 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.